

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 448-A

## RELAZIONE DELLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

(RELATORE BUTINI)

Comunicata alla Presidenza il 19 ottobre 1987

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1987,  
n. 388, recante norme in materia di copertura finanziaria delle  
spese relative alle operazioni di tutela del naviglio di bandiera e  
di sminamento nelle acque del Golfo Persico

—————  
presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro della Difesa

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

è col Ministro del Tesoro

—————  
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 1987

ONOREVOLI SENATORI - Il Governo, con il decreto-legge in esame, del quale si chiede la conversione, ha precisato e definito già nel titolo l'ambito e gli scopi della missione della Marina militare nel Golfo Persico.

Il decreto-legge, che richiama la legge 5 dicembre 1985, n. 726, relativa al trattamento economico del personale impiegato per le operazioni di sminamento delle acque del Mar Rosso e del canale di Suez, provvede a reperire la copertura finanziaria non solo per l'indennità di missione e il costo dell'assicurazione, ma anche per gli oneri necessari alla maggiorazione della razione viveri, ai carburanti, alle accresciute esigenze di manutenzione, dal momento che le navi sono continuamente impiegate lontano dai porti abituali e con cicli operativi più impegnativi.

L'articolo 1 precisa che, a far data dal 15 settembre 1987, qualunque sia la durata dell'intervento, al personale che fa parte della missione inviata nel Golfo Persico è esteso il trattamento di cui alla citata legge n. 726 del 1985.

Tale trattamento comprende lo stipendio, la paga, gli assegni fissi e continuativi previ-

sti per l'interno; l'assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliato a 30 diarie interne; le eventuali indennità relative al rimborso delle spese bagaglio, imballaggio, licenze, trasferimento delle famiglie.

L'indennità speciale (trattamento di lungo servizio all'estero) è maggiorata del 40 per cento.

Per l'assicurazione sulla vita, il massimale è ragguagliato allo stipendio annuo lordo, moltiplicato per 10.

Non è previsto l'equo indennizzo, ove ne ricorressero i casi, perchè la copertura assicurativa è più favorevole dell'importo dell'eventuale equo indennizzo.

L'articolo 2, che prevede una spesa di 51 miliardi per il corrente anno, ne indica la copertura attingendo al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando fondi previsti per spese del Ministero della difesa (non effettuate).

Si chiede al Senato la sollecita conversione in legge del decreto in esame.

BUTINI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO,  
ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore GUZZETTI)

7 ottobre 1987

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore AZZARÀ)

8 ottobre 1987

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole, suggerendo peraltro, sulla base di una indicazione in tal senso da parte del rappresentante del Tesoro, la sostituzione, all'articolo 2, del riferimento all'accantonamento «Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza», con quello all'accantonamento «Riordinamento del Ministero degli affari esteri».

**ORDINE DEL GIORNO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 448, di conversione del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 388, recante norme in materia di copertura finanziaria delle spese reattive alle operazioni di tutela del naviglio di bandiera e di sminamento nelle acque del Golfo Persico;

rilevato che il Parlamento non è stato ancora informato dettagliatamente sulle effettive previsioni di spesa reattive alla missione nel Golfo Persico, nè tanto meno sui mezzi finanziari per farvi fronte nell'esercizio 1988;

impegna il Governo:

a riferire entro il 10 novembre 1987 alle competenti Commissioni permanenti dei due rami del Parlamento sulle previsioni di spesa per il 1988 reattive alla predetta missione, specificando:

- a) i costi aggiuntivi per il personale, distinto per grado;
- b) i costi presunti del carburante;
- c) i costi relativi a diritti od oneri da corrispondere ad altri paesi per le facilitazioni e gli approdi concessi alla flotta italiana;
- d) i costi per eventuali particolari dotazioni di bordo aggiuntive;
- e) i capitoli di bilancio sui quali dovranno gravare le spese previste.

LA COMMISSIONE

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 388, recante norme in materia di copertura finanziaria delle spese relative alle operazioni di tutela del naviglio di bandiera e di sminamento nelle acque del Golfo Persico.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 21 settembre 1987, n. 388 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 1987.*

**Norme in materia di copertura finanziaria delle spese relative alle operazioni di tutela del naviglio di bandiera e di sminamento nelle acque del Golfo Persico**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la copertura finanziaria delle spese relative alle operazioni di tutela dei mercantili italiani e di sminamento nelle acque del Golfo Persico e adiacenti, nonché di disciplinare il trattamento economico dovuto al personale inviato per le summenzionate operazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Al personale italiano facente parte della missione inviata nelle acque del Golfo Persico, è esteso, con effetto dal 15 settembre 1987, indipendentemente dalla durata dell'intervento, il trattamento economico ed assicurativo di cui all'articolo 1 della legge 5 dicembre 1985, n. 726, relativo al personale impiegato nelle acque del Canale di Suez e del Mar Rosso.

Articolo 2.

1. All'onere di lire 51.000 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti: «Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza» per lire 800 milioni; «Norme per il reclutamento e la formazione mediante le Accademie militari degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico e del ruolo ufficiali commissari del Corpo di commissariato militare marittimo, del ruolo normale delle capitanerie di porto e del

ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico» per lire 80 milioni; «Indennità spettante al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena» per lire 880 milioni; «Norme sul reclutamento e l'avanzamento nonchè modificazioni alla legge sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza» per lire 1.440 milioni; «Aumento degli indennizzi previsti dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, sulla nuova regolamentazione delle servitù militari ed altri oneri connessi» per lire 43.600 milioni; «Provvidenze accessorie per il personale militare all'estero» per lire 4.000 milioni; «Nuove norme sull'ordinamento penitenziario militare e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà derivanti dalla legge penale di pace» per lire 80 milioni; «Modifiche allo stato giuridico ed avanzamento dei vice brigadieri, dei graduati e dei militari di truppa dei carabinieri» per lire 120 milioni.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

### Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1987.

COSSIGA

GORIA - ZANONE - COLOMBO - AMATO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI